



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

approvato con atto di C.C. n. 62 del 01.08.1994 (atti C.R.C. n. 6069 del 04.08.1994)
modificato con atto di C.C. n. 44 del 30.09.2009

in vigore dal 30 settembre 2009

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.09.2009)

Art. 1

Istituzione della commissione

1. È istituita presso l'Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò la Commissione consultiva comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in attuazione dell'art. 72 dello Statuto Comunale.
2. La commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale.

Art. 2

Finalità

1. Finalità dell'istituzione della Commissione è promuovere interventi atti a:
 - a) realizzare obiettivi di pari opportunità tra donna e uomo nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale;
 - b) rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavori e nel lavoro.
2. La Commissione è organismo permanente nelle iniziative riguardanti la condizione femminile per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini sanciti dalla Costituzione.

Art. 3

Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la commissione esplica le seguenti funzioni:
 - a) svolge i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti, sia regionali che nazionali;
 - b) promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile, raccogliendo e diffondendo dati ed informazioni anche in collaborazione con altri Enti pubblici;
 - c) elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'amministrazione comunale nei servizi civili, sociali, sanitari, assistenziali e culturali nonché formulando pareri obbligatori sugli atti riguardanti materie di sua competenza;
 - d) promuove iniziative di collaborazione con gruppi e organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità, privilegiando le istituzioni educative e formative;
 - e) promuove la divulgazione e la partecipazione alle iniziative in materia di uguaglianza e pari opportunità avviate dalla commissione provinciale, regionale, nazionale e UE ed inoltre alle iniziative delle istituzioni provinciali e regionali di carattere generale che sottendono materie di competenza della commissione, secondo le linee d'indirizzo della commissione nazionale.

Art. 4 Compiti

1. La commissione presenterà ogni anno, tramite l'assessorato competente, alla Giunta Comunale il proprio programma in tempo utile per l'inserzione nella Relazione Previsionale e Programmatica e presenterà altresì al Consiglio Comunale una relazione a consuntivo dei risultati ottenuti.

Art. 5 Composizione

- 1 La Commissione nominata dal Consiglio Comunale è costituita da:
 - Sindaco o Assessore delegato;
 - membri di diritto le Consiglieri Comunali, o in mancanza 3 membri designati dal C.C. di cui 1 in rappresentanza della minoranza;
 - n. 1 membro designato dalle associazioni del mondo del lavoro;
 - n. 1 membro designato dalle associazioni sindacali;
 - n. 4 membri designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile nell'ambito comunale.
 - n. 1 membro designato dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio provinciale, di origine straniera e possibilmente residente nel Comune di Ponte San Nicolò.
2. In caso di dimissioni o dopo 3 assenze consecutive ingiustificate di un membro, il Sindaco provvederà alla sua sostituzione scegliendolo nella persona che risulta essere immediatamente successiva per voti a quella sostituita.

Art. 6 Presidente della commissione e sue funzioni

1. La commissione nella prima seduta, convocata dal sindaco, elegge nel proprio seno a maggioranza dei/delle suoi/sue componenti la presidente e il vicepresidente.
2. Alla presidente spetta:
 - convocare e presiedere le riunioni delle commissioni fissandone l'ordine del giorno;
 - promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione;
 - farsi interprete presso il sindaco, quale referente dell'amministrazione comunale, dei programmi e delle iniziative proposte dalla commissione.
3. La commissione può assegnare incarichi ai propri membri, finalizzati a progetti mirati, i quali dovranno relazionare alla commissione stessa per la formale approvazione.

Art. 7 Sedute

1. La commissione in seduta plenaria si riunisce su convocazione della presidente ogni qualvolta lo ritenga o lo richieda un terzo delle/dei componenti.
2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza delle componenti.
3. Le funzioni di Segretario della commissione vengono affidate a un dipendente comunale.

Art. 8 Sede

1. La commissione ha sede presso la Sede Comunale di Ponte San Nicolò.

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 Istituzione della, commissione..... | 1 |
| Art. 2 Finalità | 1 |
| Art. 3 Funzioni | 1 |
| Art. 4 Compiti | 2 |
| Art. 5 Composizione | 2 |
| Art. 6 Presidente della commissione e sue funzioni..... | 2 |
| Art. 7 Sedute..... | 2 |
| Art. 8 Sede..... | 2 |